



ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

**Siamo  
Capitale**  
Italiana  
della Cultura  
2023



BERGAMO  
BRESCIA

Bergamo, 30 ottobre 2023

Agli Enti Pubblici della Provincia di Bergamo  
Alle Stazioni Appaltanti della Provincia di Bergamo  
Alle Società a partecipazione pubblica della Provincia di Bergamo

---

**Oggetto:** Legge 21.04.2023 n. 49 - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali e sue applicazioni al D.Lgs 36/2023

Spettabile Ente,  
benché si ritenga sia noto, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo in accordo con gli altri Ordini ingegneri della Regione Lombardia, riprendendo i contenuti della circolare n.-93 del 10/10/2023 del Consiglio Nazionale Ingegneri, con la presente vuole evidenziare come la Legge 21.04.2023 n. 49 (qui allegata in copia) abbia istituito il cosiddetto "equo compenso" per le prestazioni rese dai Professionisti.

Tale legge è già entrata in vigore dal 20.05.2023 e si applica a incarichi conferiti da committenti privati di particolari caratteristiche (imprese bancarie, assicurative, grandi aziende) e ai sensi dell'art. 2 comma 3 **"altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"**.

La stessa stabilisce (art. 3) che **"sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale"**.

Ancora **"sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese** o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, **nonché le clausole e le pattuizioni**, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, **che consistano:**

- a) **nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;**
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) **nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;**
- d) **nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;**



ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

**Siamo  
Capitale**  
Italiana  
della Cultura 2023



BERGAMO  
BRESCIA

- e) **nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale** oggetto della convenzione;
- f) **nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni** dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.”

Quanto sopra viene evidenziato con l'auspicio che le Stazioni Appaltanti applichino la Legge avendo cura che non siano messe in atto pattuizioni contrattuali ed economiche contrarie alle statuizioni di cui trattasi; corre altresì l'obbligo di segnalare che, in caso di pattuizioni non rispettose della disciplina introdotta dalla L. 49/2023, è facoltà del Professionista incaricato chiedere l'adeguamento degli onorari anche a posteriori.

In questo ultimo caso l'Ordine professionale potrebbe essere chiamato a determinare l'importo delle prestazioni in applicazione della norma e, secondo quanto indicato dall'art. 4, “Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e **condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.**”

Conferma dei principi qui sopra espressi è giunta anche da ANAC con Delibera 20 luglio 2023 n.343 (allegata alla su citata Circolare 93 del CNI) - per quanto specificamente riferita ad un bando non conforme - che pure si allega.

Certi che la presente venga colta con lo spirito collaborativo al quale si ispira, si porgono i migliori saluti.

*Ing. Diego Finazzi, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo*  
*Ing. Laura Boldi, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia*  
*Ing. Massimiliano De Rose, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como*  
*Ing. Adriano Faciocchi, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona*  
*Ing. Adriano Alderighi, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco*  
*Ing. Alberto Grossi, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi*  
*Ing. Tommaso Ferrante, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova*  
*Ing. Carlotta Penati, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano*  
*Ing. Carlo Nava, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e Brianza*  
*Ing. Gian Michele Calvi, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia*  
*Ing. Giulia Guarnerio, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese*  
*Ing. Felice Mandelli, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio*

Allegati:

- Legge 21.04.2023 n.49
- Circolare CNI 93 del 10/10/2023 con allegata Delibera ANAC 20 luglio 2023 n.343

## LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. (23G00051)

(GU n.104 del 5-5-2023)

Vigente al: 20-5-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

## Art. 1

## Definizione

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonche' conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

## Art. 2

## Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita' professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonche' delle loro societa' controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze piu' di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

### Art. 3

#### Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi

di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

#### Art. 4

##### Indennizzo in favore del professionista

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

#### Art. 5

##### Disciplina dell'equo compenso

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

#### Art. 6

##### Presunzione di equità

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

#### Art. 7

##### Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

#### Art. 8

##### Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

#### Art. 9

##### Azione di classe

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

#### Art. 10

##### Osservatorio nazionale sull'equo compenso

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso e' istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio e' composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed e' presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. E' compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio e' nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attivita' di vigilanza.

#### Art. 11

##### Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

#### Art. 12

##### Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-quadecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

#### Art. 13

##### Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 aprile 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

U-DC/23

Circ. n. 93/XX Sess./2023

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli  
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli  
Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

**Oggetto:** Disciplina dell'equo compenso e affidamento dei servizi di ingegneria e architettura  
– **Delibera ANAC 20 luglio 2023 n.343** – divieto di fissazione di corrispettivi inferiori  
a quelli risultanti dall'applicazione delle tabelle ministeriali (DM 17 giugno 2016) –  
importanti principi in tema di remunerazione dei servizi professionali - informativa

Caro Presidente,

con la presente Ti inviamo in allegato la **Delibera ANAC 20 luglio 2023 n.343**, intitolata:  
*“Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto  
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall'O.I.C.E., Associazione delle organizzazioni di  
ingegneria e consulenza tecnico-economica - Procedura aperta per l'affidamento del servizio  
di progettazione avente oggetto "Busto B.Re.a.T.H.E. Generations - azione materiale 2  
realizzazione di un parcheggio multipiano" - Importo a base di gara euro: 257.301,00 - Criterio  
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: AGESP Attività Strumentali  
S.r.l.”*, contenente importanti principi in materia di equo compenso negli appalti di servizi di  
ingegneria e di architettura.

La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione rappresenta uno dei primi pronunciamenti,  
ai massimi livelli, circa l'applicabilità delle previsioni della legge 21 aprile 2023 n.49  
*("Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali")*<sup>1</sup> al settore dei  
contratti pubblici e dunque quanto dalla stessa affermato è di particolare rilevanza per tutti gli  
operatori.

Oggetto di censura era stata la procedura di gara di realizzazione di un parcheggio multipiano,  
laddove gli atti della procedura fissavano un importo a base di gara ribassato del 20% rispetto  
ai parametri ministeriali recati dal DM 17 giugno 2016.

<sup>1</sup> Su cui v. la **circolare CNI 7/06/2023 n.47**, pubblicata sul sito Internet istituzionale.

La stazione appaltante, inoltre, aveva motivato la decisione di stabilire un importo a base di gara ribassato rispetto ai parametri ministeriali sia con riferimento all'andamento del mercato di riferimento e dei ribassi praticati in gare analoghe, sia contestando l'applicabilità della nuova legge sull'equo compenso, aderendo alla tesi secondo la quale – anche a seguito dell'approvazione della legge n.49/2023 – le tabelle ministeriali “continuerebbero a costituire un parametro di riferimento dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi motivatamente”.

Al contrario, nella propria segnalazione all'ANAC, l'OICE aveva espresso dubbi circa l'applicabilità del *cd* “doppio ribasso” con la nuova disciplina dell'equo compenso e chiesto all'Autorità di confermare la bontà della soluzione propugnata.

Il bando oggetto di contestazione seguiva le regole dettate dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.

In primo luogo, l'Autorità Anticorruzione precisa che la legge sull'equo compenso è stata pubblicata sulla G.U. in data 5 maggio 2023 ed è entrata in vigore il successivo 20 maggio 2023, ovvero prima della pubblicazione sulla G.U.U.E. e sulla G.U. del bando di gara in questione e pertanto si tratta di disciplina pienamente applicabile alla fattispecie.

Procede quindi ad una puntuale disamina delle singole previsioni della legge n.49/2023.

Per poi concludere affermando il seguente, fondamentale **principio**:

“dal complesso delle disposizioni citate si desume che **le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero “criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento”**, come previsto dall'art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici **dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa.**”.

In caso contrario, secondo l'ANAC, non si giustificerebbe né la previsione – contenuta nell'art.3 della legge sull'equo compenso – della nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo, “né l'abrogazione dell'art.2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006 n.223 che aveva eliminato l'obbligatorietà delle tariffe minime.”.

Questo porta l'Autorità a concludere – nel caso di specie – che la disciplina contenuta nella legge n.49/2023, in quanto legge speciale, è destinata a prevalere su eventuali previsioni difformi della (antecedente) normativa di cui al d.lgs. n.50/2016 e che pertanto *l'operato della stazione appaltante*, in quanto non rispettoso della necessità di assicurare al professionista un compenso equo, *non è conforme alla disciplina di settore*.

\*\*\*

Come ognuno vede, *si tratta di un principio potenzialmente dirompente e dal fortissimo impatto sulle procedure di evidenza pubblica attivate successivamente all'entrata in vigore della legge n.49/2023*, oltre che di sicuro interesse per tutti i libero-professionisti.

La stessa Autorità Anticorruzione afferma che **trattasi di “una novità di assoluto rilievo che, volta a garantire una adeguata remunerazione per le attività libero professionali, risulta indirettamente idonea anche a tutelare la qualità delle prestazioni, obiettivo di primaria importanza nel settore dei contratti pubblici, come testimoniato dai plurimi riferimenti contenuti nel testo del d.lgs. 50/2016”** (in allegato).

Il Consiglio Nazionale ritiene che, quelli richiamati, rappresentino principi di portata generale, i quali – pur se espressamente riferiti al previgente decreto legislativo n.50/2016 – devono logicamente trovare piena applicazione anche sotto la vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36).

Non mancherà occasione di analizzare più in profondità le notevoli ripercussioni del pronunciamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel settore degli affidamenti degli incarichi professionali.

Nel frattempo, il CNI esprime piena soddisfazione e grande apprezzamento per i contenuti della delibera ANAC n.343 del 20 luglio 2023, destinata a garantire a tutti i professionisti Ingegneri un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nell’ambito dei contratti pubblici di lavori.

Tale interpretazione è inoltre sostanzialmente in linea con il documento elaborato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale, che ha analizzato la legge sull’equo compenso alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36/2023; studio già trasmesso agli Ordini territoriali con la **circolare CNI 31/07/2023 n.76**<sup>2</sup>.

Allo stesso tempo, l’orientamento dell’Autorità Anticorruzione fungerà da guida per le Stazioni appaltanti in sede di redazione dei prossimi bandi di gara per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura; bandi che dovranno rispettare l’ulteriore, innovativo principio secondo cui, **per la determinazione dei corrispettivi**,: 1) vi è la **impossibilità di fissare un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali** (DM 17 giugno 2016); 2) **non trovano più applicazione i criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dovendo la competizione essere limitata alla componente qualitativa dell’offerta**<sup>3</sup>.

Sicuramente – da oggi in poi – le tabelle ministeriali non potranno più essere considerate soltanto un criterio di (mero) riferimento, ma costituiranno un parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti dei servizi di ingegneria e di architettura. Di conseguenza, l’eventuale clausola del bando di gara che preveda un compenso per il professionista inferiore ai parametri contenuti nel DM 17 giugno 2016, è da considerare non valida e potrà essere impugnata davanti al Tribunale competente.

Si invitano i destinatari a diffondere nel proprio ambito territoriale la presente circolare e la **delibera ANAC 20 luglio 2023 n.343**, allegata.

<sup>2</sup> “La disciplina dell’equo compenso e gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura secondo il d.lgs. 36/2023 – Nota del Centro Studi CNP”, rinvenibile sul sito Internet [www.cni.it](http://www.cni.it).

<sup>3</sup> Sulla scia di quanto previsto, nel precedente assetto, dall’art.97, comma 5, del d.lgs. n.50/2016 e, ora, dall’art.108, comma 5, d.lgs. n.36/2023.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE  
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATO:

- Delibera ANAC 20 luglio 2023 n.343.

MC0910Circ



## DELIBERA N. 343

20 luglio 2023.

### Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall'O.I.C.E., Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione avente oggetto "Busto B.Re.a.T.H.E. Generations - azione materiale 2 realizzazione di un parcheggio multipiano" - Importo a base di gara euro: 257.301,00 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: AGESP Attività Strumentali S.r.l.

**UPREC/PRE/617/2023/S/PREC**

### Riferimenti normativi

Art. 24, comma 8, d.lgs. 50/2016

D.M. 17 giugno 2016

Legge 21 aprile 2023, n. 49

### Parole chiave

Appalto di servizi di ingegneria e architettura – tabelle ministeriali - equo compenso

### Massima

**Appalto pubblico – Servizi ingegneria e architettura – Corrispettivi – Equo compenso – Tabelle ministeriali - Inderogabilità - Sussiste**

*In base alla nuova disciplina dell'equo compenso recata dalla legge 49/2023, nei servizi di ingegneria e architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione delle tabelle ministeriali.*

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 20 luglio 2023



## DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 43846 dell'8 giugno 2023, con cui l'OICE, Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica, ha contestato gli atti della procedura di gara in oggetto nella parte in cui fissano un importo a base di gara ribassato del 20% rispetto ai parametri ministeriali recati dal D.M. 17 giugno 2016. L'Associazione ha rappresentato di aver domandato chiarimenti alla Stazione appaltante sul procedimento condotto ai fini della determinazione del corrispettivo posto a base di gara e che questi avrebbe giustificato la riduzione effettuata richiamando gli studi e le analisi condotte dall'OICE, dai quali si evincerebbe che i ribassi mediamente praticati nell'ultimo quinquennio nelle gare di servizi di progettazione si attestano sopra il 40%, con la conseguenza che un ribasso a monte del 20% non sarebbe ostativo della partecipazione alla gara e della adeguata remunerazione per l'attività svolta;

CONSIDERATO che, secondo l'OICE, il richiamo agli studi e alle analisi condotte sui ribassi mediamente praticati sarebbe inconferente in quanto gli ultimi dati pubblicati risalgono al 2021. In ogni caso, la fissazione di un importo a base di gara ribassato rispetto ai parametri ministeriali e che subirà un ulteriore ribasso a seguito della presentazione delle offerte si traduce, in sostanza, nella corresponsione di un corrispettivo finale non proporzionato alla quantità e qualità delle prestazioni oggetto di affidamento, in violazione del principio dell'equo compenso;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 47073 del 16 giugno 2023;

VISTA la memoria trasmessa dall'OICE, acquisita al prot. n. 47778 del 19 giugno 2023. L'istante, oltre a reiterare le precedenti contestazioni, ha sollevato dubbi di compatibilità del cd. "doppio ribasso" con la nuova disciplina dell'equo compenso, di cui alla Legge 21 aprile 2023, n. 49, entrata in vigore il 20 maggio u.s.. La citata novella normativa, infatti, sembrerebbe aver previsto non solo l'inderogabilità delle tabelle ministeriali nella determinazione dei corrispettivi – e, dunque, il superamento dell'indirizzo giurisprudenziale, inaugurato dal Consiglio di Stato con la sentenza 29 marzo 2019, n. 2094, secondo il quale alle Stazioni appaltanti è consentito, in sede di determinazione della base d'asta, di discostarsi motivatamente dai parametri ministeriali - ma l'impossibilità di utilizzare i tradizionali criteri di aggiudicazione, pena la corresponsione di un importo finale non in linea con le citate tabelle. Tuttavia, cogliendo il forte impatto che la nuova disciplina potrebbe apportare nel settore dei contratti pubblici, l'OICE ha chiesto all'Autorità di confermare la bontà della ricostruzione normativa operata;

VISTA la memoria, acquisita al prot. n. 48748 del 22 giugno 2023, con cui AGESP ha contestato, in via preliminare, l'ammissibilità dell'istanza di precontenzioso, rilevando, in particolare: a) la carenza di legittimazione attiva dell'OICE, non avendo l'associazione fornito prova, in sede di formulazione dell'istanza, del concretizzarsi di "*una lesione dell'interesse collettivo tutelato*" comune a tutti gli associati; b) la carenza di interesse ad agire, non avendo l'istante dimostrato che l'importo fissato dalla Stazione appaltante sia manifestamente insufficiente alla copertura dei costi o alla remunerazione del capitale impegnato per l'esecuzione della commessa ovvero che escluda un sia pur minimo margine di utile o che comporti l'esecuzione dell'appalto in perdita per gli operatori partecipanti alla gara; c) la tardività dell'istanza di precontenzioso, in quanto, non determinando la presentazione dell'istanza alcuna sospensione dei termini processuali, sono decorsi i termini per l'impugnazione degli atti di gara, pubblicati in data 19 maggio 2023. Nel merito, la Stazione appaltante ha precisato che la valutazione condotta ai fini della determinazione dell'importo a base di gara ha tenuto conto dell'andamento del mercato di



riferimento e dei ribassi praticati in analoghe gare, dalla stessa bandite, e che il riferimento alla nuova L. 49/2023 sarebbe ininfluente in quanto, anche a seguito della novella normativa, le tariffe ministeriali continuerebbero a costituire un parametro di riferimento dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi motivatamente;

VISTE la memoria di replica dell'OICE, acquisita al prot. n. 49480 del 23 giugno 2023;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 51623 del 30 giugno 2023 con cui Agesp, ad ulteriore comprova della carenza di interesse ad agire dell'istante e, dunque, dell'inammissibilità e infondatezza dell'istanza di precontenzioso, ha prodotto l'elenco degli operatori economici partecipanti alla gara ( in numero pari a 7);

VISTA la memoria, acquisita al prot. n. 51925 del 3 luglio 2023, con cui l'OICE ha chiesto di rigettare la richiesta di AGESP, essendo di palmare evidenza che l'istanza di precontenzioso è stata presentata dall'Associazione in rappresentanza di tutti gli Associati e in relazione a questioni di carattere generale legate a possibili violazioni di norme e di indicazioni fornite dalla stessa Autorità, a nulla rilevando elementi successivi che non danno contezza del fatto che, definendo diversamente l'importo a base di gara, si sarebbe ottenuta dal mercato altra e ancora più consistente partecipazione;

CONSIDERATO, preliminarmente, che la novità della questione sollevata dall'istante, relativamente all'impatto della disciplina recata dalla L. 49/2023 sulle procedure ad evidenza pubblica, impone di adottare la procedura ordinaria in luogo di quella semplificata di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento di precontenzioso, con conseguente nuova rubricazione del presente procedimento come UPREC-PRE-617/2023/S-PREC;

RITENUTO, sempre in via preliminare, di dover disattendere le eccezioni di rito formulate da AGESP. Quanto alla presunta carenza di legittimazione attiva e di interesse dell'OICE, si rappresenta che l'istanza è volta a tutelare un interesse di categoria. La questione sottoposta all'esame dell'Autorità attiene, infatti, alla violazione di previsioni che concretizzano una lesione dell'interesse collettivo dell'associazione, in quanto riguardano la congruità del corrispettivo posto a base di gara, alla luce dei parametri di cui al d.m. 17 giugno 2016 e della nuova disciplina dell'equo compenso (cfr. Delibera Anac n. 566 del 1 luglio 2020 e Delibera Anac n. 128 del 28 marzo 2023). Anche l'avvenuta presentazione di offerte non determina la sopravvenuta od originaria carenza di interesse dell'istante al rilascio del parere, posto che l'Associazione, quale soggetto esponenziale di un interesse collettivo, non lamenta l'impossibilità di presentare un'offerta ma il diritto dei professionisti ad ottenere un corrispettivo adeguato alla qualità e quantità della prestazione oggetto di affidamento, diritto che potrebbe essere compreso dalla previsione di un importo a base di gara ribassato rispetto ai parametri ministeriali. Per quanto concerne la contestata tardività dell'istanza di precontenzioso, si rappresenta che la sussistenza della causa di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 1, lett. c) del vigente Regolamento deve essere valutata con riferimento alla data di trasmissione dell'istanza. Nel caso di specie, il bando di gara risulta pubblicato sulla GUUE e sulla GURI in data 24 maggio 2023 e l'istanza di precontenzioso è stata presentata in data 8 giugno 2023, quando non erano ancora decorsi i termini per l'impugnazione in sede giurisdizionale degli atti di gara;

CONSIDERATO, nel merito, che appare necessario procedere all'esame della Legge 21 aprile 2023, n. 49, pubblicata sulla G.U.R.I. in data 5 maggio 2023 ed entrata in vigore il successivo 20 maggio 2023, ovvero prima della pubblicazione sulla GUUE e sulla GURI del bando di gara in oggetto e, dunque, in base al principio del *tempus regit actum*, pienamente applicabile al caso in esame;



RILEVATO che la predetta legge, recante *"Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali"*, stabilisce, all'art. 1, che *"...per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:...* b) *per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".* L'art. 2, comma 3, estende l'ambito di applicazione delle norme alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione. L'art. 3, comma 1, stabilisce, poi, che *"Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale..."*. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio (art. 3, comma 4). Infine, l'art. 3, comma 5, prevede che *"La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata"*. Infine, l'art. 12 ha disposto l'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che aveva eliminato dall'ordinamento l'obbligatorietà del ricorso a tariffe fisse o minime;

CONSIDERATO che dal complesso delle disposizioni citate si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero *"criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento"*, come previsto dall'art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare *"a prezzo fisso"*, con competizione limitata alla componente qualitativa. Diversamente opinando, non si spiegherebbe né la previsione della nullità, rilevabile anche d'ufficio, della clausola che fissi un compenso inferiore a quello stabilito dal decreto ministeriale né l'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 che, come anticipato, aveva eliminato l'obbligatorietà delle tariffe minime. Si tratta di una novità di assoluto rilievo che, volta a garantire una adeguata remunerazione per le attività libero professionali, risulta indirettamente idonea anche a tutelare la qualità delle prestazioni, obiettivo di primaria importanza nel settore dei contratti pubblici, come testimoniato dai plurimi riferimenti contenuti nel testo del d.lgs. 50/2016 (tra i tanti, si segnalano l'art. 23, in tema di livelli della progettazione, ove è previsto che la progettazione deve assicurare *"la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera"* e l'art. 30, in tema di principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, ove la qualità è anteposta agli altri principi che devono regolare l'affidamento degli appalti pubblici);



CONSIDERATO che, seguendo i criteri per la risoluzione di eventuali antinomie normative, la disciplina recata dalla L. 49/2023, in quanto legge speciale - come lo è la disciplina dei contratti pubblici - ma cronologicamente successiva al D.lgs. 50/2016, è destinata a prevalere su eventuali disposizioni di segno contrario contenute nel menzionato testo;

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che l'operato della Stazione appaltante non è conforme alla normativa di settore, tenuto conto delle novità apportate dalla disciplina dell'equo compenso di cui alla Legge 49/2023.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 26 luglio 2023

Il Segretario Laura Mascali

Atto firmato digitalmente